Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 5 marzo 1930 - Anno VIII** **Numero 53**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VI della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 328.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2400.

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 13 ottobre 1927, n. 2255, e 15 novembre 1928, n. 2606, coi quali venne approvato e modificato lo statuto della libera Università di Ferrara;
Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settem- 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con R. decreto 15 novembre 1928, n. 2606, è ancora modificato come segue:

Art. 20. — Al n. 23 dell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza leggasi:
« Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale (annuale) ».

Art. 23. — Si sostituisca col seguente:
« Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, se non dopo aver superato l'esame di istituzioni di diritto civile, nè a sostenere gli esami di diritto romano, di diritto pubblico romano, di storia del diritto italiano se non dopo aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, nè, infine, a sostenere gli esami di scienza delle finanze, di storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie, di economia e statistica agraria, se non dopo aver superato quello di economia politica ».

Art. 26. — Dopo l'insegnamento di « Fisica matematica e meccanica superiore », di cui al n. 8, si inserisca quello di « Geometria superiore », e dopo l'insegnamento di « Chimica generale e inorganica, chimica organica (biennale) con esercizi », di cui al n. 13, si inserisca l'insegnamento di « Chimica applicata e industriale ». In conseguenza, si modifichi la numerazione generale degli insegnamenti elencati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 2. — FERZI.

Numero di pubblicazione 329.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1929, n. 2399.

Proroga della facoltà di concedere delle rifusioni di cambio sulle competenze del personale delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 77, 21 aprile 1927, n. 700, 20 novembre 1927, n. 2259, 1° marzo 1928, n. 644, ed 8 novembre 1928, n. 2673;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino a contraria disposizione e, comunque, non oltre l'anno scolastico 1929-1930, la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio sulle competenze mensili del personale delle scuole governative e degli ambulatori medici all'estero, nonchè di quello comandato in scuole italiane ed in istituti superiori ed universitari indigeni.

Art. 2.

Dal 1° settembre 1929 le rifusioni di cambio di cui all'art. 1, da calcolarsi in base alla media dei corsi della sterlina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel mese precedente a quello dei pagamenti, restano stabilite o confermate come segue:
per la Gran Bretagna, la Svizzera, l'Egitto e la Siria, il 70 %;
per la Turchia, il 60 %;
per l'Austria, l'Ungheria, la Germania, la Grecia, la Bulgaria, la Spagna, l'Albania e la Tunisia, il 35 %;
per il Marocco e l'Algeria, il 30 %;
per la Polonia, il 25 %;
per la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la Romania, il 20 %;
per le altre residenze si applicano le norme dell'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226.

Art. 3.

A datare dal 1° ottobre 1929 sono esclusi dal beneficio delle rifusioni di cambio di cui al precedente art. 2 gli aumenti degli stipendi e delle indennità stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 1. — FERZI.

Numero di pubblicazione 330.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1930, n. 88.

Aumento del numero dei frigoriferi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero degli stabilimenti di commissariato militare;

Considerato che la determinazione presa dall'Amministrazione della guerra di eseguire un esperimento ad economia del servizio di distribuzione della carne congelata ha reso necessario disporre di un numero maggiore di frigoriferi gestiti dall'Amministrazione stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei frigoriferi stabilito dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, viene portato da tre a nove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 10. — FERZI.

Numero di pubblicazione 331.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1930, n. 89.

Variante al piano regolatore della città di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 866, con la quale venne approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano;

Vista la domanda del podestà di Milano intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore per la sistemazione dell'ultimo tronco di via Broletto e del piazzale all'incontro delle vie Broletto, Orso, Ponte Vetero e Cusani;

Ritenuto che il procedimento seguìto è regolare e che durante le pubblicazioni non vennero presentati reclami;

Considerato che non possono aversi dubbi sulla pubblica utilità della sistemazione della zona di cui trattasi, il cui completamento è richiesto da incontrastate esigenze d'igiene, di viabilità e di pubblico ornato;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano quale risulta dalla planimetria in iscala 1:500 e dall'elenco degli immobili da espropriare, tutti e due in data 4 gennaio 1929 - Anno VII, e a firma dell'ing. Cesare Albertini.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il termine vigente assegnato dalla citata legge per l'esecuzione del piano regolatore generale.

Il Nostro Ministro proponente visterà la planimetria e l'elenco predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione 332.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1930, n. 93.

Istituzione e ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1815, relativo alla cessione gratuita di materiale controaereo dal Regio esercito alla M.V.S.N.;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sistemare la difesa aerea territoriale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Istituzione della Milizia per la difesa aerea territoriale.

Art. 1.

La Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) è una specialità della M.V.S.N. che ha il cómpito di predisporre in tempo di pace e di attuare in tempo di guerra, in concorso con le unità controaeree delle altre forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei nemici. Essa, in caso di mobilitazione o quando sia necessario, per la sicurezza dello Stato, con deliberazione del Governo, passa alla diretta dipendenza del Ministero della guerra o del Comando supremo.

Art. 2.

La Milizia D.A.T. ha la costituzione seguente:

a) *Quadri permanenti*:

un Ispettorato della Milizia D.A.T. retto da un ufficiale generale della M.V.S.N.;

Ispettorati di raggruppamento e Comandi di Milizia D. A.T. nel numero fissato da particolari disposizioni.

b) *Forza nei quadri*:

tutti i comandi e reparti opportunamente inquadrati, necessari per fornire il personale alle batterie, alle squadre mitragliatrici ed a tutto il servizio di avvistamento ed ai servizi fotoelettrico e di ascoltazione.

Dovrà essere costituita esclusivamente con mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, con appartenenti alle classi anziane (di età non inferiore ai 40 anni) e con giovani premilitari, incorporati nella Milizia, fino a che la loro classe non sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Art. 3.

L'Ispettorato della Milizia D.A.T., per la parte tecnica, addestrativa, d'impiego e per tutto quanto concerne il materiale, dipende dal Ministero della guerra (Comando del corpo di Stato Maggiore).

Dipende dal Comando generale della M.V.S.N. per tutto quanto riguarda reclutamento, disciplina, amministrazione e còmpiti d'istituto della M.V.S.N.

Gli Ispettorati di raggruppamento e i Comandi della Milizia D.A.T. dipendono dai Comandi di corpo d'armata territoriale e delle isole, nel cui territorio sono dislocati, per l'impiego e per l'addestramento della D.A.T. e per tutte le questioni tecniche, di studio o concernenti i materiali.

I Comandi di Milizia della D.A.T. che si trovano in zona di preminente interesse marittimo dipendono per la parte addestrativa o d'impiego o tecnica e per quanto riguarda il materiale dai Comandi di dipartimento marittimo.

Per le questioni di reclutamento, disciplina, amministrazione dei reparti e pei còmpiti d'istituto dipendono dai Comandi superiori della M.V.S.N.

Art. 4.

Tutte le spese inerenti al personale della D.A.T. sono a carico della M.V.S.N.; le spese per il materiale sono a carico del Ministero della guerra ad eccezione della parte relativa alla difesa delle località di prevalente interesse marittimo le quali sono a carico del Ministero della marina.

Ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale.

Art. 5.

La Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) comprenderà:

1 Ispettorato della Milizia per la D.A.T.

4 Ispettorati di raggruppamento della Milizia per la D.A.T.

25 Comandi di Milizia per la D.A.T.

Art. 6.

I quadri permanenti di cui all'art. 2 sono:

a) *ufficiali*:

1 luogotenente generale
5 consoli generali
17 consoli
10 primi seniori
12 seniori
18 centurioni
18 capi manipolo.

Fino a tutto il 1931 due dei 17 consoli potranno essere sostituiti da altrettanti consoli generali;

b) *sottufficiali e truppa*:

60 capi squadra (dei quali 27 con carica di guarda batteria)
25 vice capi squadra (con carica di operai)
25 camicie nere scelte (con carica di allievi operai)
35 camicie nere.

Nota: Il trattamento economico degli appartenenti alla Milizia per la D. A. T. è quello previsto per i pari grado della M. V. S. N. ordinaria.

Art. 7.

L'organico di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non è da considerarsi definitivo. Annualmente di concerto tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, sentito il parere del Comando generale della M.V.S.N., sarà stabilito, in relazione all'aumento del materiale della difesa aerea territoriale provvisto dai Ministeri della guerra e della marina, l'organico dei quadri permanenti da raggiungere nell'anno, i richiami della forza nei quadri e la spesa annua totale.

Art. 8.

Gli stanziamenti di spesa per il personale e per il funzionamento della Milizia per la D.A.T. per l'esercizio 1929-30 rimangono fermi nell'importo stabilito alla data del presente decreto.

Le assegnazioni per l'esercizio 1930-31 non potranno superare l'ammontare di quelle come sopra autorizzate per il 1929-30.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1930.

Sostituzione di due consiglieri di amministrazione del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 14 e 15 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211;

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1929, n. 243;

Atteso che i due consiglieri governativi nominati con predetto Nostro decreto 7 marzo 1929, n. 243, hanno rassegnate le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dal comm. avvocato Vincenzo Arcuri e dal comm. dott. Giuseppe Cappello dalla carica di consiglieri di amministrazione del Banco di Sicilia.

A consiglieri di amministrazione del Banco di Sicilia sono nominati i signori conte avv. Giuseppe Maurigi e cav. dottor Nicola Bottari, ai quali è assegnato l'emolumento fisso di annue L. 36.000.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 400.

(1282)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.
Nomina del vice-presidente dell'Istituto di San Paolo in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Considerata la necessità di sostituire l'avv. Francesco Giorgi, dimissionario, nell'ufficio di vice-presidente dell'Istituto di San Paolo, in Torino, al quale fu nominato con R. decreto 18 dicembre 1927, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Annibale Bocca è nominato vice-presidente dell'Istituto di San Paolo, in Torino, fino alla data del 31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII.
Registro n. 2, Min. Agric. e For., foglio n. 96. — MONACELLI.

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Casole d'Elsa (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casole d'Elsa (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casole d'Elsa (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 214.

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Montesarchio (Benevento) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montesarchio (Benevento) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montesarchio (Benevento) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di

compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 215.

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Serravalle Pistoiese (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Serravalle Pistoiese (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Serravalle Pistoiese (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 219.

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Tatti (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Tatti (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Tatti (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 220.

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Montemagno (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montemagno (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montemagno (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di rice-

vere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 217.

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Borghi (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Borghi (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Borghi (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n* 218.

(1248)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista dell'Istria (Pola) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista dell'Istria (Pola) chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista dell'Istria (Pola) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 221.

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1930.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Etualdo Alfonzo Gregorio di Antonino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Etualdo Alfonzo Gregorio, nato a S. Teresa Riva (Messina) l'11 settembre 1873 da Antonino e da Carolina Trimarchi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Etualdo Alfonzo Gregorio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 dicembre 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Etualdo Alfonzo Gregorio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1930.

Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale furono istituiti i buoni postali di risparmio;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Ritenuto che i buoni postali sinora emessi sono dei tagli da lire cento, cinquecento, mille, cinquemila, cinquantamila, centomila;

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio, la cui emissione è stata autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono indicate negli articoli seguenti per ciascuno dei tagli da lire cento, cinquecento, mille, cinquemila, cinquantamila, centomila.

Art. 2.

Taglio da lire cento.

Formato comprensivo dei margini mm. 107 × 364.

Il sistema di riproduzione adottato è quello litografico.

Carta bianca tipo Cinema filigranata - peso gr. 75 a mq.

Il buono è composto di tre parti: una centrale e due laterali (una madre ed una figlia da staccare). La parte centrale è incorniciata da un fregio interrotto ai quattro angoli da cantonali con il valore in cifre « Lire 100 Lire », al centro dei lati superiore e inferiore dallo Stemma d'Italia sopra e dal Fascio Littorio in basso. L'interno della cornice è diviso in tre parti: a sinistra si osserva un seminatore nell'atto di seminare, e a destra una donna con un fascio di spighe sulle spalle; al centro sono le leggende « Regno d'Italia » in caratteri vuoti, « Buono Postale Fruttifero » « Lire cento » in due righe, in caratteri neri romani. Sotto in quattro righe, in carattere inglese « Emesso a favore di . . . . » una riga punteggiata « non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso » « qualunque ufficio postale del Regno, giusta tabella a tergo ». Su due righe in carattere bastone, a sinistra « Il direttore generale » « delle poste e dei telegrafi » ed a destra « Il direttore generale » « della Cassa depositi e prestiti dello Stato ». Sotto ciascun gruppo le relative firme autografe « G. Pession » e « Viti ». In basso, in carattere bastone pendente, « R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ». All'angolo superiore sinistro ed a quello inferiore destro la numerazione. Dallo stemma parte un fondino a raggiera formato di conchiglie e da una dicitura a mille nomi « Buono Postale Fruttifero » alternate, interrotto all'angolo inferiore sinistro da un circoletto bianco di 16 mm. di diametro, per il bollo a secco. In alto, sopra l'angolo destro della cornice, « Mod. B. 100 ». In basso: a sinistra la ditta « Stab. Luigi Salomone - Roma », ed a destra « R. Vitali Dis. » « C. Grimaldi inc. ». I tagliandi sono delimitati da un fondino a mille nomi « Buono postale fruttifero » ed a sinistra porta la scritta in lettere maiuscole inglesi intrecciate « Buono Postale Fruttifero » e gli anni di emissione dal 1927 al 1938, a destra la stessa scritta « Buono Postale Fruttifero » ed i dodici mesi di emissione. Le diciture laterali sono uguali e portano in alto « Mod. B. 100 » sotto la numerazione e, suddiviso in tante righe, « Buono Postale Fruttifero » « Lire cento » « Emesso il . . . . » « a favore di . . . . » due righe punteggiate « Prov. » « Uff. » « Il capo ufficio » una righetta punteggiata ed un circolo per il bollo. In fondo la Ditta. La figlia ha in più in alto, sotto « Mod. B. 100 », l'avvertenza su due righe « Da staccare e spedire alla » « Direzione provinciale ». Un fondino ondulato copre tutto il buono, meno che sui mille nomi dei tagliandi, nel fondino centrale a raggiera e sul circolo del bollo a secco.

Sul verso in caratteri tipografici, si leggono tutte le avvertenze relative all'uso del buono: la data ed il bollo del rilascio, i saggi d'interesse, la tabella delle scadenze e la ricevuta per quietanza col bollo ed il bollino frazionario.

La colorazione è in nero per il recto ed il verso, e verde bottiglia per il fondo.

Art. 3.

Taglio da lire cinquecento.

Variano tutte le diciture che si riferiscono al valore.

La colorazione è in nero per il recto ed il verso, e grigio bleu per il fondo.

Tutti gli altri elementi della descrizione tecnica sono identici a quelli del tipo da lire cento.

Art. 4.

Taglio da lire mille.

Variano tutte le diciture che si riferiscono al valore.

La colorazione è in nero per il recto ed il verso, e rosso granato per il fondo.

Tutti gli altri elementi della descrizione tecnica sono identici a quelli del tipo da lire cento.

Art. 5.

Taglio da lire cinquemila.

Variano tutte le diciture che si riferiscono al valore.

La colorazione è in nero per il recto ed il verso, e arancione per il fondo.

Tutti gli altri elementi della descrizione tecnica sono identici a quelli del tipo da lire cento.

Art. 6.

Tagli da lire cinquantamila e centomila.

Hanno caratteristiche comuni, eccettuata la colorazione e le indicazioni concernenti il valore.

Sono stampati parte litograficamente, parte calcograficamente su fogli di carta bianca filigranata delle dimensioni di mm. 310 di lunghezza per 110 mm. di altezza (compresa la matrice e contromatrice poste rispettivamente a sinistra del buono).

Prospetto. — La parte stampata calcograficamente è costituita da una cornice rettangolare che esternamente misura mm. 214 di lunghezza per mm. 100 di altezza, ed internamente mm. 191 di lunghezza per mm. 77 d'altezza, eseguita pantograficamente con motivi ondulati ed a linea bianca.

Ai quattro angoli presenta un ornato su fondino semplicemente ondulato racchiuso in una cornicetta stilizzata, e in basso, nell'interno dei due lati minori, due Fasci Littori.

In alto, entro una targhetta in bianco, figura il valore in cifre perforate. La targhetta misura mm. 66 di lunghezza per mm. 10 di larghezza.

Nel centro della cornice in basso figura un circolo bianco, che misura mm. 16 di diametro e reca il bollo a secco col nuovo Stemma di Stato con la leggenda « Ministero delle Finanze ».

Nella cornice è racchiuso un fondo stampato litograficamente, recante una serie di leggende multiple con la scritta « Buono Postale Fruttifero », in carattere bastoncino risaltante in bianco.

Il fondino è ripetuto anche sotto le matrici, poste a sinistra del buono, recanti le leggende comuni « Buono Postale Fruttifero » in carattere stampatello Romano e le leggendine abbreviate « Emesso il - a favore di - Prov. Uff. - Il Capo Ufficio » tutti in carattere bastoncino minuscolo.

Sono divise l'una dall'altra dalla leggenda « Buono Postale Fruttifero » in carattere inglese maiuscolo, e nella contromatrice in colonna stanno 12 mesi in lettere e le 12 annualità, in cifre, comincianti dal 1929 al 1940.

Nell'una e nell'altra, un circolo segna il posto del timbro e nella contromatrice, sopra detto circolo, sta la leggenda « Da staccare e spedire alla Direzione Provinciale » in caratteri bastoncino maiuscolo.

Tra le matrici e la cornice completano il titolo le seguenti leggendine in bastoncino minuscolo:

« Anno di emissione - Mese di emissione » nonchè la leggenda: « R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ».

Tutte le leggende sono stampate in litografia.

Nella parte mediana del fondo, verso l'alto, abbiamo un soprafondo calcografico, costituito da un ovale che racchiude il nuovo Stemma di Stato su fondino lineare semplice contornato da motivi pantografici in linea nera.

Sui fondi sono stampate in calcografia le leggende: « Regno d'Italia » « Buono Postale Fruttifero » ed il valore in lettere. La prima leggenda è in carattere corsivo inglese, la seconda in carattere romano a filetto doppio con ombra nera e ombra a tratteggio.

La leggenda, portante il valore, è in carattere romano e completamente nero.

Nel campo interno della cornice, abbiamo due zone ovali di mm. 43 x 50 con cornice a perle, stampate con fondo leggero ed ondulato orizzontalmente, sovrapposte alla figura in filigrana di « Minerva » vista di profilo guardante a sinistra. Ai quattro angoli del fondino litografico è stampato un motivo ornamentale.

Sotto alle leggende calcografiche abbiamo quelle litografiche riguardanti il titolare del buono, ed ai lati sinistro e destro le leggendine del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e direttore generale poste e telegrafi, con le firme « G. Pession » e « Viti ».

Nell'angolo a sinistra in alto, e in basso a destra è stampata la numerazione progressiva, a sinistra in basso il numero frazionario della Provincia e dell'ufficio postale emittente; a destra in alto, il nome della Provincia e dell'ufficio emittente. Dette indicazioni sono ripetute nella matrice e nella contromatrice.

Rovescio. — Sul rovescio si leggono tutte le avvertenze relative all'uso del buono; la data del rilascio; i saggi d'interesse; la tabella delle scadenze e la ricevuta per quietanza col bollo ed il bollino frazionario.

Colori del prospetto. — L. 50.000: fondo prospetto, avana chiaro; leggende e firme, nero; rosone, giallo oro; cornice, bruno; provincia e numerazione, nero. L. 100.000: fondo prospetto, celeste; leggende e firme, nero; rosone, bleu nero chiaro; cornice, verde bluastro scuro; provincia e numerazione, nero.

Il presente decreto verrà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 11 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(1279)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-9712.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Sajiz fu Valentino, nato a Trieste il 24 febbraio 1871 e residente a Trieste, via Bonomo, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lepri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sajiz è ridotto in « Lepri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sajiz nata Bozic fu Giovanni, nata il 4 dicembre 1871, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato l'8 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(399)

N. 11419-13023.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Saina (Sjina) fu Antonio, nato a Trieste il 28 giugno 1888 e resi-

dente a Trieste, via Felice Venezian, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Saina (Sajina) è ridotto in « Saina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Saina (Sajina) nata Debegnak di Andrea, nata il 15 settembre 1892, moglie;
2. Elvira di Rodolfo, nata il 27 agosto 1918, figlia;
3. Livia di Rodolfo, nata il 29 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(400)

N. 11419-13666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Scher di Lorenzo, nato a Trieste il 28 novembre 1882 e residente a Trieste, via F. Cappello, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Scher è ridotto in « Scheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Scher nata Marussich di Giuseppe, nata l'11 luglio 1883, moglie;
2. Lorenzo di Attilio, nato il 2 ottobre 1908, figlio;
3. Rita di Attilio, nata il 10 marzo 1910, figlia;
4. Paola di Attilio, nata il 2 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(402)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 27 febbraio 1930, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1930-VIII, n. 40, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali.

(1281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 119.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 26 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Ferracuti Annita di Alessandro, vedova Valori — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 7ª serie, 1 — Capitale: L. 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 28 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Naddeo Giuseppe fu Vito, per conto del comune di Bella — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 392, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 26 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Cavallo Alberto di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 598 — Data: 19 agosto 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Carità Edoardo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria emessa il 23-2-1925 dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova pel depos. di una cartella al portatore consolidato 3.50 %	10132	5 —	*Lidia* Repetto di Antonio.	Repetto *Livia* di Antonio *minore sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 % »	303303 330156	3.175 — 355 —	Nascituri da Rissotto *Domenica o Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico fu Gaetano, dom. a Torino, rappresentata dal curatore Ricci Felice fu Gerolamo, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di Rissotto Luigi ed *Jole* di Ernesto fu Luigi e nascituri da quest'ultimo, dom. a Genova; di Ivaldi Giovanna, Ida e Catterina fu Domenico, dom. a Genova, e nascituri da Rissotto Colomba ved. Ivaldi Domenico, dom. a Genova.	Nascituri da Rissotto *Giovanna-Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danielli* Enrico fu Gaetano, dom. a Torino, rappresentati dal curatore Ricci Felice fu Gerolamo, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore di Rissotto Luigi ed *Ines vulgo Jole* di Ernesto e nascituri da quest'ultimo, dom. in Genova; di Ivaldi Giovanna, Ida e Catterina fu Domenico, dom. a Genova e figli nascituri da Rissotto Colomba fu *Luigi* ved. di Ivaldi Domenico, dom. a Genova.
»	416058	835 —	Figli nascituri da Rissotto *Rosita-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico ecc. come la precedente, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole nascitura da quest'ultimo e ad Ivaldi Giovanna, Ida e Caterina fu Domenico e figli nascituri da Rissotto Colomba fu Luigi ved. di Ivaldi Domenico.	Intestata e vincolata come la precedente.
3.50 %	801905	1.148 —	Nascituri da Rissotto *Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico, dom. a Genova; rappresentato ecc. tutto come la precedente.	Intestata e vincolata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	7892	30 —	Figli nascituri da Rissotto *Domenica* fu Luigi, moglie ecc. come la precedente, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di *Risotto* Luigi e *Jole* di Ernesto e nascituri da quest'ultimo e ad Ivaldi Giovanna, *Jole* e Caterina fu Domenico e nascituri da Colomba *Risotto* ved. di Ivaldi Domenico.	Intestata e vincolata come la precedente.
3.50 %	744750	105 —	Iacolino Leonarda di Antonio, ved. di Callea Gioachino, dom. a Favara (Girgenti); con usuf. vitalizio a Distefano *Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio, dom. a Favara (Girgenti).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Distefano *Maria-Rosa* fu Pasquale, ecc. come contro.
Cons. 5 %	402211	225 —	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. a Torino; con usuf. vitalizio a Bruno *Giuseppe-Rolando* fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, moglie ecc. come contro: con usuf. vitalizio a Bruno *Rolando-Giuseppe* fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria).
»	402205 402207	225 — 225 —	Bruno Michele } di *Giuseppe-Rolando*, dom. Bruno Edoardo } in Asti (Alessandria); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Michele } di *Rolando-Giuseppe*, ecc. Bruno Edoardo } come contro e con usuf. vitalizio come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	402213	225 —	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Giuseppina di *Rolando-Giuseppe*, moglie ecc., come contro, con usuf. vitalizio come la precedente.
»	402209	225 —	Bruno Giuseppe di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Vaglio Serra (Alessandria); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Giuseppe di *Rolando-Giuseppe*, dom. come contro; con usuf. vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	1044	Cap. 40.000 —	Rapetti *Giovanni-Maria* fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Denegri Maria fu Bernardo, ved. di Rapetti Stefano.	Rapetti *Carlo-Gian-Maria* fu Stefano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	5885	285 —	Bardi *Francesco* fu Aristide o Evaristo, minore sotto la tutela di Bardi Domenico fu Pasquale, dom. in S. Pietro Vernotico (Lecce).	Bardi *Elviro-Francesco* fu Aristide, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1044)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 48.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1930 – Anno VIII

Francia	74.63	Belgrado	33.65
Svizzera	368.12	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.723	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.655	Norvegia	5.10
Spagna	231.85	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.122
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.105
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.20
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.28	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.15	Consolidato 5 %	79.80
New York	19.081	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.92	I serie	74.125
Oro	368.23	II serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 marzo 1930 – Anno VIII

Francia	74.65	Belgrado	33.65
Svizzera	368.24	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.744	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.105
Spagna	231.375	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.107
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.175
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.31	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.17	Consolidato 5 %	79.925
New York	19.088	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.93	I Serie	73.95
Oro	368.31	II Serie	73.10

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1930 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.189.736.944 —	+ 246
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.347.683.454, 82		— 25.983
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.536.846.313, 63		+ 5
		4.884.529.768.45	— 25.978
Riserva totale . . . . L.		10.074.266.712.45	— 25.732
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.813.136.661, 32	—
Cassa . . . . »		209.795.854, 21	+ 1.919
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,414.339.062, 68	— 178.315
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.953.790, 90	— 507
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 979.502.797, 99		— 139.220
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 1.442.738, 55		—
		980.945.536, 54	— 139.220
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.052.957.883, 66	— 346
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensanzione . . .	L. 50.733.197, 28		+ 2.041
altri	» 87.388.214, 37		+ 13.647
		138.121.411, 65	+ 15.688
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . . . L.		457.914.540, 15	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		149 110.469, 97	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		803.737.055, 25	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 63.142.187, 20		—
Impiego fondo pensioni	» 196.256.123, 56		—
Debitori diversi	» 1.167.485.553, 06		— 55.941
		1.489.368.863, 82	— 55.941
Spese . . . . L.		8.824.696.33	+ 502
L.		20.797.472.538, 93	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.662.611.609, 78	— 672.473
L.		47.460.084.148.71	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		236.455.764.61	— 655
TOTALE GENERALE . . . . L.		47.696.539.913, 32	—

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(9782)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.0000

febbraio 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1930 — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti		L. 16.085.555.100 —	—	243.673
Vaglia cambiari e assegni della Banca		» 419.529.137, 36	—	29.961
Depositi in conto corrente fruttifero		» 1.373.936.076, 14	+	114.065
Conto corrente del Regio tesoro		» 300.000.000 —		—
Totale partite da coprire		L. 18.179.020.313, 50	—	159.569
Capitale		L. 500.000.000 —		—
Massa di rispetto		» 100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale		» 32.500.000 —		—
Conti correnti passivi		» 16.573.095.87	—	1.179
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		» 505.584.460, 39	—	97.189
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)		» 320.000.000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 64.980.948, 37		+	1.273
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 878.095.678, 82		—	132.121
		989.076.627, 19	—	130.848
Rendite		L. 80.923.309, 68	+	6.833
Utili netti dell'esercizio precedente		» 73.794.732, 30		—
		L. 20.797.472, 538.93		—
Depositanti		» 26.662.611.609, 78	—	672.473
		L. 47.460.084.148, 71		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 236.455.764, 61	—	655
TOTALE GENERALE		L. 47.696.539 913, 32		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55.42 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 24 febbraio 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Barone Michele Zezza a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Foggia;

Rag. Orlando Orlandini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Livorno;

Dott. Gaetano Aneris a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Cagliari;

Giuseppe Arrighi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Caltanissetta;

Duilio Laurenti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Matera.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

(1260)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 13 novembre 1929, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Pederneschi Mario, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Novara;

D'Andrea Alfredo, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Perugia;

Fariselli Arrigo, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Pescara;

Guidotti Franco, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Pistoia.

(1261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della bassa Valle del Cedrino, in provincia di Nuoro.

Con R. decreto 13 gennaio 1930, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio successivo al registro 1, foglio 272, è stato costituito il Consorzio di bonifica della bassa Valle del Cedrino (comprensorio di trasformazione fondiaria di Nuoro) e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: Guido Gallisai nob. Francesco, Porcu Giorgio, Detturos Melchiorre.

(1263)

Concessione di un quinto gruppo di opere della bonifica di S. Eufemia, in provincia di Catanzaro.

Con decreto 2 gennaio 1930-VIII del Ministero dell'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1930 al registro 1, foglio 334, è stata concessa alla Società anonima Bonifiche Calabresi, l'esecuzione di un quinto gruppo di opere pel bonificamento dei terreni paludosi tra il Capo Suvero e la foce dell'Angitola, in provincia di Catanzaro, dell'importo presunto di lire 29.542.761,66.

(1264)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Cavareno, in provincia di Trento.

Con R. decreto 26 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Cavareno con sede nel comune di Cavareno, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 109 ditte, con un comprensorio di ettari 51.20.75, situati in comune di Cavareno, da irrigare derivando l'acqua dal rivo Linor, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Cavareno, il 18 agosto 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1265)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del canale Vivaro, in provincia di Cuneo.

Con R decreto 26 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del canale Vivaro, con sede nel comune di Alba, provincia di Cuneo, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 310 ditte, con un comprensorio di ettari 255.24.27, situati nei comuni di Alba, Regione Schellina, Torpino, Vivaro e Gamba di Bosco, da irrigare derivando l'acqua dal canale del Mulino Vivaro, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Alba, il 30 giugno 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1266)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio irriguo Alto Mantovano, in provincia di Mantova.

Con decreto 18 dicembre 1929-VIII, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, al testo dello statuto del Consorzio irriguo Alto Mantovano, con sede nel comune di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, deliberato il 15 gennaio 1928, vengono aggiunte norme transitorie (articoli 35 e 36), riguardanti l'approvazione Ministeriale dei criteri per la determinazione dell'interessenza, ai fini del reparto della spesa; e l'attribuzione dei voti, spettanti a ciascun consorziato, in ragione di superficie catastale, sostituendo le disposizioni degli articoli 10 e 11, che saranno applicabili quando sarà nota la misura dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli utenti.

(1267)

Concessione del 2° gruppo delle opere complementari della bonifica Burana, in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1929, n. 10888-10890, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1930 al registro 1, foglio 388, è stata concessa al Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana (Modena) la esecuzione dei lotti 9, 10, 11 e 12 del 2° gruppo delle opere complementari del suo comprensorio in base ai relativi progetti esecutivi 15 settembre 1929.

(1268)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 21 settembre 1929 - Anno VII, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, del 19 dicembre 1929 - Anno VIII, n. 51, col quale fu bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di scadenza di detto concorso;

Decreta:

Il termine, entro il quale può essere presentata la domanda di ammissione al concorso per un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti, stabilito pel 15 febbraio 1930, è prorogato al 15 marzo 1930 - Anno VIII.

Roma, addì 27 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Di Marzo.

(1280)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.